Federazione Motociclistica Italiana

Procura Federale

ROMA, 20 novembre 2026

ESTRATTO DI PUBBLICAZIONE: APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI E ADOZIONE DI IMPEGNI SENZA INCOLPAZIONE nei confronti del TESSERATO ANGILERI GIUSEPPE GIMMI

(*ex* art. 107, commi 1 e 2, R.d.G.)

Si comunica che ha acquistato efficacia l'ACCORDO raggiunto, con l'assistenza del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Giacomo Lombardo del Foro di Marsala, con il sig. **ANGILERI Giuseppe Gimmi** (tesserato come ANGILERI Giuseppe), nato *omissis* tesserato 2026 con il M.C. "MARSALA RENZO PASOLINI SINCE 1977" con tessera n. 26099678, il quale rispondeva delle violazioni di seguito contestate, accertate sulla base dell'esposto presentato in data 7 settembre 2026 dal Presidente del Comitato Regionale F.M.I. Sicilia, sig. Sebastiano PASSARELLO, e delle n. 19 riproduzioni fotografiche (*screenshot*) ad esso allegate, estratte dal profilo Facebook personale «**Peppe Angileri**», riconducibile all'incolpato. Tutti i contenuti di seguito indicati risultavano pubblicati con impostazione di visibilità «Pubblico» (icona del globo), e dunque accessibili a una platea indeterminata di utenti, tesserati e non tesserati, come confermato dalle numerose reazioni, commenti e condivisioni registrati in calce ai singoli post.

ELEMENTO SOGGETTIVO E CIRCOSTANZE DELL'ILLECITO

Tutte le condotte sono state poste in essere con piena coscienza e volontà (art. 2 R.d.G.), come emerge dallo stesso tenore delle pubblicazioni: l'incolpato rivendica il proprio ruolo provocatorio e si mostra consapevole che i propri contenuti vengano acquisiti e segnalati, proseguendo, ciò nonostante, nella medesima linea di condotta, reiterandola in continuazione.

Ricorre, nel caso di specie, la circostanza aggravante di cui all'art. 42, lett. f), R.d.G., per avere commesso i fatti a mezzo di un social network accessibile al pubblico, con dichiarazioni lesive della reputazione di organi istituzionali e di tesserati, con effetto amplificato dalle reazioni, dai commenti e dalle condivisioni dei contenuti.

Ai fini della determinazione della sanzione, sono state considerate la pluralità delle condotte, la loro sistematicità e la loro protrazione per un arco temporale di circa diciotto mesi (marzo 2025 – settembre 2026), nonché l'escalation dei toni registrata nel periodo più recente. Si è tenuto conto, altresì, della condotta successiva dell'interessato, che ha rimosso integralmente i contenuti oggetto

di contestazione e si è impegnato ad astenersi da ulteriori pubblicazioni sui medesimi temi e a contenere ogni futura manifestazione di dissenso entro i limiti della continenza.

FONTI DI PROVA

1) Esposto del Presidente del Co.Re. FMI Sicilia, sig. Sebastiano Passarello, datato 7 settembre 2026;

2) n. 19 *screenshot* del profilo Facebook «Peppe Angileri», allegati al predetto esposto.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Le parti hanno convenuto, per tutti i fatti oggetto del procedimento n. 11/2026 valutati unitariamente, l'applicazione della sanzione del **ritiro della tessera e, ove posseduta, della licenza per la durata di mesi quattro**, con decorrenza dalla data in cui l'accordo ha acquistato efficacia (**19 novembre 2026**), alle seguenti condizioni:

- applicazione di un'unica sanzione, senza cumulo;
- qualificazione dei fatti di cui ai capi A) e B) ai sensi dell'art. 8, comma 1, R.d.G., con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, R.d.G.;
- ricomprensione dei fatti di cui al capo C) nell'accordo, senza autonoma sanzione e senza l'aggravante di cui all'art. 42, lett. c), R.d.G.;
- impegno dell'interessato alla rimozione dei contenuti oggetto di contestazione – eseguita in data 17 ottobre 2026, come da nota del difensore del 26 ottobre 2026 – e ad astenersi da ulteriori pubblicazioni sui medesimi temi.